

Proposta di modifica al regolamento di zona

CAPO A LA ZONA

ARTICOLO 1 - ZONA : DEFINIZIONE E SCOPI

La Zona scout è la struttura composta dai Gruppi esistenti ed operanti in un ambito territoriale contiguo.

La definizione territoriale e gli scopi sono stabiliti dall'art. 23 dello Statuto .

Attualmente la Zona Lecce Adriatica è compresa nei confini territoriali propri delle Arcidiocesi di Lecce e di Otranto .

Articolo 2 – ZONA : ORGANI

La Zona, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

- a. un Convegno Capi di Zona;
- b. una Assemblea di Zona;
- c. un Consiglio di Zona;
- d. un Comitato di Zona.

CAPO B IL CONVEGNO CAPI

ARTICOLO 3 - CONVEGNO CAPI DI ZONA

Il Convegno Capi di Zona è convocato al fine di:

- a. leggere a livello della Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b. individuare ed analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;
- c. elaborare ed approvare le linee di indirizzo del Progetto di Zona indicandone priorità, obiettivi e durata.

CAPO A LA ZONA

ARTICOLO 1 - ZONA : DEFINIZIONE E SCOPI

La Zona Scout è la struttura composta dai Gruppi esistenti ed operanti in un ambito territoriale contiguo.

La Zona Lecce Adriatica è compresa nei confini territoriali delle Arcidiocesi di Lecce e di Otranto.

Scopi della Zona secondo quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto sono:

- a. promuovere e curare la formazione e la crescita delle comunità capi;
- b. contribuire alla formazione ricorrente dei capi;
- c. coordinare i Gruppi esistenti e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi;
- d. curare, per il proprio livello, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e altri mezzi di comunicazione.

Articolo 2 – ZONA : ORGANI

La Zona, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

- ~~a. un Convegno capi di Zona;~~
- a. una Assemblea di Zona;
 - b. un Consiglio di Zona;
 - c. un Comitato di Zona.

CAPO B IL CONVEGNO CAPI

~~ARTICOLO 3 – CONVEGNO CAPI DI ZONA~~

~~Abrogato~~

ARTICOLO 4 - CONVOCAZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONVEGNO CAPI

Il Convegno Capi è convocato dai Responsabili di Zona con frequenza adeguata alla durata stabilita per il progetto di Zona;

Ne fanno parte tutti i soci adulti censiti nella Zona;

Il Consiglio di Zona può deliberare che le competenze del Convegno Capi di Zona

Articolo 5 - OSPITI E OSSERVATORI

Possono presenziare al Convegno Capi di Zona in qualità di ospiti o di osservatori, dietro invito motivato del Comitato di Zona o del Consiglio di Zona:

- a. Capi ed assistenti ecclesiastici non censiti nella zona Lecce Adriatica;
- b. Persone, non censite nell'AGESCI, a titolo personale o in rappresentanza di Associazioni, Gruppi o Movimenti.

CAPO C ASSEMBLEA DI ZONA

Articolo 6 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei Capi AGESCI della Zona Lecce Adriatica si svolge a partecipazione diretta ed è composta, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento AGESCI da tutti i soci adulti (art. 6 dello statuto) censiti nella zona;

~~**ARTICOLO 4 - CONVOCAZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONVEGNO CAPI**~~

Abrogato

~~**Articolo 5 - OSPITI E OSSERVATORI**~~

Abrogato

CAPO B ASSEMBLEA DI ZONA

Articolo 3 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della Zona Lecce adriatica , secondo quanto stabilito dall'Art.6 dello Statuto dell'Associazione, è costituita:

- 1- dai Capi e dagli Assistenti Ecclesiastici censiti nella Zona ;
- 2- con diritto di voto e solo elettorato attivo, i soci adulti censiti nella zona che stanno ancora completando il percorso formativo;

Articolo 4 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona per:

- a. stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
- b. eleggere tra i capi censiti nella Zona i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
- c. eleggere tra i capi censiti nella Zona i Consiglieri generali;
- d. discutere le linee di indirizzo delle azioni prioritarie regionali previste dall'art. 36 I°- comma dello Statuto;
- e. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le strategie nazionali di intervento;
- f. approvare i bilanci della Zona;

Periodicamente, in coerenza con la durata del progetto di Zona, l'Assemblea ha il compito di:

- a. leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b. individuare e analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;
- c. verificare il progetto di Zona giunto a scadenza
- d. elaborare e deliberare il progetto di Zona definendone anche la durata.

Articolo 7 – REGISTRO DELL'ASSEMBLEA

Un apposito registro dei componenti l'Assemblea è compilato a cura del Comitato di Zona.

Esso è tenuto costantemente aggiornato, sulla base dei censimenti associativi e delle comunicazioni che i Capi Gruppo faranno pervenire nel corso dell'anno (non oltre la settimana precedente la data di svolgimento dell'assemblea).

Il registro dell'assemblea è pubblico. Qualsiasi componente l'assemblea può prenderne visione e richiederne copia integrale o estratti.

Articolo 8 - OSPITI E OSSERVATORI

Possono presenziare all'assemblea in qualità di ospiti o di osservatori, dietro invito motivato del Comitato di Zona o di singoli componenti l'assemblea:

- a. Capi ed assistenti ecclesiastici non censiti nella zona Lecce Adriatica;
- b. Persone, non censite nell'AGESCI, a titolo personale o in rappresentanza di Associazioni, Gruppi o Movimenti.

Essi possono intervenire al dibattito, avendone fatto richiesta alla Presidenza ed avendone ottenuto autorizzazione esplicita in relazione al singolo intervento.

Tale autorizzazione può essere revocata dalla Presidenza.

Articolo 9 - SESSIONI ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, ovvero:

§1 IN AUTUNNO, in un fine settimana o in una singola giornata, per

- a. Approvare il Progetto di Zona e verificare quello giunto a scadenza;
- b. Votare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno successivo e l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione;
- c. Eleggere, per un quadriennio, i Responsabili di Zona decaduti per fine

Articolo 5 – REGISTRO DELL'ASSEMBLEA

Invariato

Articolo 6 - OSPITI E OSSERVATORI

Invariato

Articolo 7 - SESSIONI ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, ovvero:

§1 IN AUTUNNO

§2 IN PRIMAVERA

§ 3. L'Assemblea primaverile, qualora non dovessero esserci documenti da deliberare ed elezioni, sentito il parere del Consiglio di Zona, può essere sostituita dal Convegno Capi di zona per approfondire e discutere su specifici argomenti del Progetto di Zona.

mandato o dimissioni;
d. Eleggere, per un quadriennio, i membri del Comitato di Zona decaduti per fine mandato o dimissioni;
e. Indicare, al Comitato di Zona, i nominativi degli Assistenti Ecclesiastici da proporre alla competente Autorità Ecclesiastica per la nomina quadriennale dell'Assistente Ecclesiastico di Zona;
f. Discutere le linee del Progetto Regionale;
g. Deliberare in merito a quant'altro all'Ordine del Giorno;
§2 IN PRIMAVERA, in un fine settimana o in una singola giornata, per :
a. Approfondire temi specifici, relativi alla progettazione zonale, regionale, nazionale;
b. Votare le eventuali variazioni al bilancio dell'anno in corso;
c. Eleggere, per un quadriennio, i Responsabili di Zona decaduti per fine mandato o dimissioni;
d. Eleggere, per un quadriennio, i membri del Comitato di Zona decaduti per fine mandato o dimissioni;
e. Indicare, al Comitato di Zona, i nominativi degli Assistenti Ecclesiastici da proporre alla competente Autorità Ecclesiastica per la nomina quadriennale dell'Assistente Ecclesiastico di Zona,
f. Deliberare in merito a quant'altro all'Ordine del Giorno;
§ 3. L'Assemblea primaverile, qualora non dovessero esserci documenti da deliberare ed elezioni , sentito il parere del Consiglio di Zona, può essere sostituita dal Convegno Capi di zona per approfondire e discutere su specifici argomenti del Progetto di Zona.

Articolo 10 – SESSIONI STRAORDINARIE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea può essere convocata in sessione straordinaria:
a. per deliberazione unanime e motivata del Comitato di Zona;
b. per deliberazione motivata e sottoscritta da almeno metà i componenti il Consiglio di Zona;
c. su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

Articolo 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata congiuntamente dai Responsabili Zonali con preavviso scritto di almeno 1 mese, tramite circolare zonale, inviata ai Capi Gruppo o

Articolo 8 - SESSIONI STRAORDINARIE DELL'ASSEMBLEA

Invariato

Articolo 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata congiuntamente dai Responsabili Zonali con preavviso scritto di almeno 1 mese, tramite circolare zonale, inviata ai Capi Gruppo ☺

tramite lettera ordinaria in plico chiuso, o per posta elettronica e con la pubblicazione sul sito di Zona ; per la decorrenza dei termini fa fede il timbro postale di spedizione, o la data di invio dell'e-mail e la data di pubblicazione sul sito di Zona . Per l'assemblea straordinaria il termine si riduce a 15 giorni.

La convocazione recherà indicazione dei punti all'Ordine del Giorno ed eventuali allegati relativi ai lavori assembleari. In caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l'assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali (art. 27 dello statuto).

Articolo 12 - ORDINE DEL GIORNO

L'Ordine del Giorno è predisposto a cura del Comitato di Zona.

- a. Non oltre il quindicesimo giorno, precedente la data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria, ogni Comunità Capi della Zona oppure ogni singolo componente l'Assemblea può far pervenire ai Responsabili Zonali proposte motivate (ed eventualmente provviste di note illustrative) di nuovi punti da aggiungere all'Ordine del Giorno.
 - b. L'Ordine del Giorno deve essere obbligatoriamente integrato dalle proposte pervenute entro i termini indicati al comma "a", quando le stesse siano state presentate e sottoscritte da almeno 1/3 degli aventi titolo.
 - c. L'Ordine del Giorno, eventualmente integrato, verrà portato tempestivamente a conoscenza dei Capi Gruppo, che ne cureranno l'informazione presso le rispettive Comunità Capi.
- Copia dell'Ordine del Giorno è distribuita a tutti i presenti all'Assemblea, a cura del Comitato di Zona

Articolo 13 - PRESIDENZA E ORGANI DELL'ASSEMBLEA

La Presidenza dell'assemblea è assunta, congiuntamente, dai Responsabili Zonali o, preferibilmente, da due componenti l'Assemblea, delegati su indicazione del Consiglio di Zona.

All'inizio dei propri lavori, l'Assemblea provvede a ratificare , con voto palese, le nomine dei presidenti dell'Assemblea indicate dal Consiglio di Zona.

La Presidenza nomina, in apertura, un segretario dell'Assemblea, che ne redige il verbale prendendo nota dell'andamento dei

~~tramite lettera ordinaria in plico chiuso, o~~ per posta elettronica e con la pubblicazione sul sito di Zona; per la decorrenza dei termini fa fede ~~il timbro postale di spedizione, o~~ la data di invio dell'e-mail e la data di pubblicazione sul sito di Zona . Per l'assemblea straordinaria il termine si riduce a 15 giorni.

La convocazione recherà indicazione dei punti all'Ordine del Giorno ed eventuali allegati relativi ai lavori assembleari. In caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l'assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali (art. 27 dello statuto).

Articolo 10 - ORDINE DEL GIORNO

L'Ordine del Giorno è predisposto a cura del Comitato di Zona.

- a. Non oltre il quindicesimo giorno, precedente la data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria, ogni Comunità Capi della Zona oppure ogni singolo componente l'Assemblea può far pervenire ai Responsabili Zonali proposte motivate (ed eventualmente provviste di note illustrative) di nuovi punti da aggiungere all'Ordine del Giorno.
 - b. L'Ordine del Giorno deve essere obbligatoriamente integrato dalle proposte pervenute entro i termini indicati al comma "a", quando le stesse siano state presentate e sottoscritte da almeno 1/3 degli aventi titolo.
 - c. L'Ordine del Giorno, eventualmente integrato, verrà portato tempestivamente a conoscenza dei Capi Gruppo, che ne cureranno l'informazione presso le rispettive Comunità Capi.
- ~~Copia dell'Ordine del Giorno è distribuita a tutti i presenti all'Assemblea, a cura del Comitato di Zona~~

Articolo 11 - PRESIDENZA E ORGANI DELL'ASSEMBLEA

La Presidenza dell'assemblea è assunta, congiuntamente, dai **Responsabili di Zona** o **preferibilmente** da due componenti l'Assemblea, **eletti dall'assemblea in forma palese** su indicazione del Consiglio di Zona.

~~All'inizio dei propri lavori, l'Assemblea provvede a ratificare , con voto palese, le nomine dei presidenti dell'Assemblea indicate dal Consiglio di Zona~~

La Presidenza nomina, in apertura, un segretario dell'Assemblea, che ne redige il verbale prendendo nota dell'andamento dei

lavori, dei diversi interventi al dibattito, delle deliberazioni dell'Assemblea e di ogni altro fatto rilevante. Egli cura la raccolta di ogni documento eventualmente presentato o distribuito nel corso dell'Assemblea. Dietro segnalazione della Presidenza, l'assemblea nomina l'ufficio elettorale formato da tre componenti di cui uno assume la presidenza; il Comitato mozioni composto da tre membri di cui uno assume la presidenza.

Il primo cura le operazioni di voto e ne comunica i risultati alla Presidenza; il secondo assolve la funzione propria di un Comitato mozioni (presentazione delle mozioni secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento)

Articolo 14 - DIBATTITO SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Nel corso del dibattito, durante l'Assemblea, nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dalla Presidenza. Gli interventi hanno luogo secondo l'ordine di iscrizione.

La Presidenza ha facoltà di:

- a- revocare la facoltà di parlare, qualora l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione;
- b- sospendere o revocare il diritto di intervento, secondo quanto previsto dall'Art. 8 del presente regolamento ;
- c- determinare la durata massima di ogni intervento e la durata complessiva della discussione su ogni singolo punto all'ordine del giorno, salvo diverso avviso espresso dall'assemblea, mediante l'approvazione di una mozione d'ordine.
- d- Per esigenze di funzionalità, la presidenza può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 MOZIONE D'ORDINE

I promotori di mozioni d'ordine possono chiedere la parola alla Presidenza ed intervenire nel dibattito alla fine dell'intervento eventualmente in corso. Il dibattito sulla singola mozione d'ordine è limitato ad un intervento di presentazione della mozione, ad un intervento contrario e ad uno favorevole.

E' facoltà della Presidenza disporre un supplemento di dibattito.

Dopo di che la mozione è posta immediatamente ai voti.

Articolo 16 - MOZIONI

lavori, dei diversi interventi al dibattito, delle deliberazioni dell'Assemblea e di ogni altro fatto rilevante. Egli cura la raccolta di ogni documento eventualmente presentato o distribuito nel corso dell'Assemblea. Dietro segnalazione della Presidenza, l'assemblea nomina l'ufficio elettorale formato da tre componenti di cui uno assume la presidenza; il Comitato mozioni composto da tre membri di cui uno assume la presidenza.

Il primo cura le operazioni di voto e ne comunica i risultati alla Presidenza; il secondo assolve la funzione propria di un Comitato mozioni (presentazione delle mozioni secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento)

Articolo 12 - DIBATTITO SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Invariato

Articolo 13 MOZIONE D'ORDINE

Invariato

Articolo 14 - MOZIONI

Le mozioni sono presentate in forma scritta e firmate da almeno un componente l'assemblea.

Invariato

Esse vengono presentate presso il Comitato Mozioni, non oltre il termine orario stabilito dalla Presidenza.

a. D'intesa con i promotori, il Comitato Mozioni può apportare modifiche che chiariscano il senso della mozione, nonché coordinare mozioni che abbiano contenuto analogo.

b. Sono improponibili le mozioni che non siano attinenti ad un punto all'Ordine del Giorno.

c. Il Comitato può anche rilevare l'improponibilità di mozioni che siano in contrasto con lo Statuto o i Regolamenti AGESCI, dandone motivazione alla Presidenza.

d. L'improponibilità può essere anche rilevata d'ufficio dalla Presidenza che può invitare i promotori a ritirare la mozione o anche – ove ne ricorrano i presupposti – proporre la trasformazione, totale o parziale, della mozione in raccomandazione, di cui all'Art. 17 del presente regolamento .

e. La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, d'ufficio, d'intesa con i promotori o in seguito all'approvazione di una mozione d'ordine.

f. In caso di presentazione di uno o più emendamenti, la mozione è votata prima nella formula emendata, a cominciare dall'emendamento il cui contenuto, a giudizio della Presidenza, appare più radicale; se tutti gli emendamenti proposti sono respinti dall'Assemblea, la mozione è votata nel testo originale.

g. La discussione delle mozioni è regolata da quanto è previsto nell'Art. 14 del presente regolamento.

Articolo 17 - RACCOMANDAZIONI

Le raccomandazioni sono presentate secondo le stesse modalità delle mozioni.

Esse possono riguardare solo punti all'Ordine del Giorno.

Le raccomandazioni sono lette all'Assemblea a cura della Presidenza. Esse non sono vincolanti per il Comitato di Zona.

Articolo 15 - RACCOMANDAZIONI

Invariato

Articolo 18 - PUNTI NON ALL'ORDINE DEL GIORNO E QUESTION TIME

Ciascun componente l'Assemblea, a titolo personale o a nome della Comunità Capi di cui fa parte, può interpellare i Responsabili di Zona o il Comitato nel suo complesso, per ottenere, nel corso dell'Assemblea,

Articolo 16 - PUNTI NON ALL'ORDINE DEL GIORNO E QUESTION TIME

Invariato

chiarimenti, informazioni, dati o valutazioni su una singola questione non all'Ordine del Giorno.

La richiesta dovrà essere resa in forma scritta e depositata direttamente presso i Responsabili Zonali nel corso

dell'Assemblea e, comunque, non oltre il termine orario prestabilito a tale scopo.

Le risposte saranno rese direttamente di fronte all'Assemblea in un periodo prestabilito, di norma prima della chiusura della stessa. Ad esse non è ammessa replica.

Gli interpellati possono riservarsi la facoltà di non rispondere, qualora la risposta comporti valutazioni su persone o richieda il ricorso a dati o informazioni non in possesso del Comitato di Zona. In tal caso, la risposta verrà resa, successivamente, in forma scritta e diffusa tramite circolare zonale.

Articolo 19 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

§1 L'Assemblea è costituita, in prima convocazione, se sono presenti la metà + 1 degli aventi diritto, comprese le deleghe, e in seconda convocazione se, trascorsi 60 minuti dall'orario indicato nella lettera di convocazione, sono presenti 1/3 degli aventi diritto, comprese le deleghe. Le iscrizioni all'Assemblea sono da considerarsi chiuse al momento della costituzione dell'Assemblea. Gli aventi diritto non presenti al momento della costituzione dell'Assemblea non contribuiranno alla determinazione del quorum e non avranno diritto di voto.

§ 2. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento, ma le attività e le votazioni svolte dall'Assemblea prima della verifica sono considerate valide a tutti gli effetti.

§ 3. Qualora non si raggiunga una delle due soglie di validità del precedente primo comma, i Responsabili di Zona convocheranno una nuova Assemblea non prima di 8 giorni e non successivamente a 30 giorni dalla data dell'Assemblea indicata nella prima convocazione

Articolo 20 - MODALITÀ DI VOTO

Le votazioni dell'Assemblea si esprimono per alzata di mano o, in caso di deliberazione concernenti persone, a

Articolo 17 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

Invariato

Articolo 18 - MODALITÀ DI VOTO

Le votazioni dell'Assemblea si esprimono per alzata di mano o, in caso di deliberazione concernenti persone, a

scrutinio segreto.

Qualsiasi proposta è approvata soltanto se ottiene almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto, presenti al momento della votazione. I presenti devono essere almeno $\frac{1}{4}$ del quorum dell'assemblea.

Articolo 21 - DIRITTO DI VOTO E DELEGA

§1 tutti i soci adulti componenti l'Assemblea (art. 6 Statuto) hanno diritto di voto

§ 2 Gli adulti in formazione censiti nella Zona partecipano con solo diritto di voto e elettorato attivo .

§3 Ciascun componente l'Assemblea con diritto di voto può esercitare tale diritto solo una volta, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi. I soci adulti con diritto di voto, impossibilitati a partecipare all'assemblea, possono delegare, a rappresentarli, un componente l'assemblea , avente diritto di voto.

Ciascun componente l'assemblea non può raccogliere più di una delega.

Il componente già presente non può farsi sostituire nel voto, in caso di sopravvenuta assenza dall'Assemblea in corso.

Articolo 22 - ELEZIONI

§1 Per l'elezione del/della Responsabile di Zona è possibile esprimere una sola preferenza.

Il/la responsabile di Zona è eletto/a se ha ottenuto la metà + 1 dei voti validi

§2 Per l'elezione a membro del Comitato di Zona è possibile esprimere un numero di preferenze non superiore a $\frac{2}{3}$ del numero dei membri da eleggere arrotondato per eccesso. Il membro del Comitato di Zona è eletto se ha ottenuto la metà + 1 dei voti validi.

§3 In caso di più candidati che abbiano raggiunto il quorum previsto, gli eletti saranno designati in rapporto all'ordine di preferenza e al numero dei posti eleggibili.

Articolo 23 - DELIBERAZIONI

scrutinio segreto.

Qualsiasi proposta è approvata soltanto se ottiene **almeno** la metà più uno dei voti degli aventi diritto, presenti al momento della votazione. ~~I presenti devono essere almeno $\frac{1}{4}$ del quorum dell'assemblea.~~

Articolo 19 - DIRITTO DI VOTO E DELEGA

Invariato

Articolo 20 - ELEZIONI

§1 Per l'elezione del/della Responsabile di Zona è possibile esprimere una sola preferenza.

Il/la responsabile di Zona è eletto/a se ha ottenuto la metà + 1 dei voti validi

§2 Per l'elezione a membro del Comitato di Zona è possibile esprimere un numero di preferenze non superiore a $\frac{2}{3}$ del numero dei membri da eleggere arrotondato per eccesso. Il membro del Comitato di Zona è eletto se ha ottenuto la metà + 1 dei voti validi.

§3 Per l'elezione del/della consigliere generale è possibile esprimere una sola preferenza.

Il/la consigliere generale è eletto/a se ha ottenuto la metà + 1 dei voti validi

§4 In caso di più candidati che abbiano raggiunto il quorum previsto, gli eletti saranno designati in rapporto all'ordine di preferenza e al numero dei posti eleggibili.

Nel caso in cui due o più candidati abbiano raggiunto il quorum previsto e abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze e siano candidati per un unico posto eleggibile si procede al ballottaggio.

Articolo 21 - DELIBERAZIONI

ASSEMBLEARI

Le deliberazioni approvate dall'Assemblea, salvo espressa deliberazione di immediata esecutività o di data specifica di entrata in vigore, entrano in vigore alla data di pubblicazione di una "nota" delle deliberazioni assembleari, redatta a cura del Comitato e diffusa a tutti i componenti l'Assemblea – per mezzo di una circolare zonale – entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

Il resoconto e gli atti dell'Assemblea sono redatti a cura del Comitato di Zona e diffusi presso i Capi Gruppo, entro tre mesi dallo svolgimento dell'Assemblea.

I documenti e tutti gli atti assembleari nella loro formulazione integrale sono pubblici. Qualsiasi componente l'Assemblea può prenderne visione e richiederne copia integrale o estratti.

Articolo 24 - IMPUGNAZIONI

Ogni deliberazione dell'Assemblea può essere invalidata se adottata in contrasto con lo Statuto e i regolamenti AGESCI.

Ogni singolo componente l'Assemblea può impugnare la deliberazione, mediante ricorso scritto e motivato ai Responsabili zonali, entro 30 giorni dalla pubblicazione della "nota" delle deliberazioni.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, finché i Responsabili di Zona non avranno deciso in merito (non oltre 30 giorni dalla presentazione del ricorso).

Articolo 25 - AMMINISTRAZIONE E FINANZA

§1 Tutti i componenti l'Assemblea di Zona (art. 1 del presente regolamento) contribuiscono, con una quota deliberata dal Comitato di Zona, alle spese sostenute per lo svolgimento della stessa. Sono esentate dal pagamento della quota di iscrizione assembleare le deleghe.

§2 - l'Assemblea non prevede cassa di compensazione.

§3 L'Assemblea di Zona, nel prendere decisioni la cui realizzazione comporti oneri economici, indicherà il limite di spesa e i criteri di reperimento dei fondi (capitoli di bilancio e/o eventuali nuove entrate).

CAPO D IL CONSIGLIO DI ZONA

Articolo 26 - COMPOSIZIONE DEL

ASSEMBLEARI

Invariato

Articolo 22 - IMPUGNAZIONI

Invariato

Articolo 23- AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Invariato

CAPO C IL CONSIGLIO DI ZONA

Articolo 24 - COMPITI E

CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di Zona è composto da :

- i componenti il Comitato di Zona;
- i Capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
- con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona ed i Consiglieri generali censiti in Zona.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ZONA

Il Consiglio di Zona

- a. promuovere la formazione e la crescita delle comunità capi attraverso la presenza e il ruolo dei capi Gruppo;
- b. favorire il dibattito e il confronto fra le comunità capi, il collegamento tra queste, gli altri livelli associativi e il territorio e la circolazione delle informazioni;
- c. tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle comunità capi;
- d. istruire i lavori dell'Assemblea;
- e. redigere il progetto di Zona secondo le indicazioni dell'Assemblea di Zona;
- f. approvare e verificare i programmi annuali per la realizzazione del progetto di Zona, comprensivi di tutte le attività coinvolgenti i soci giovani e i soci adulti;
- g. esprimere un parere sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Zona;
- h. assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall'Assemblea, affidando a membri del Consiglio stesso gli incarichi alle Branche e quelli previsti in base al progetto di Zona.

Il Consiglio di Zona è composto da :

- i componenti il Comitato di Zona;
- i Capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
- **I Consiglieri Generali eletti in Zona**
- con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona ed i Consiglieri generali **nominati da Capo Guida e Capo scout** censiti in Zona

Articolo 27 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Zona è convocato congiuntamente dai Responsabili di Zona con preavviso scritto di almeno una settimana , tramite circolare zonale, inviata ai Capi Gruppo o tramite lettera ordinaria in plico chiuso, o per posta elettronica e con la pubblicazione sul sito di Zona ; per la decorrenza dei termini fa fede il timbro postale di spedizione, o la data di invio dell'e-mail e la data di pubblicazione sul sito di Zona.

Articolo 28 - VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DI ZONA E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Zona è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto o con la presenza, rispettivamente, della maggioranza dei

Articolo 25 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Zona è convocato congiuntamente dai Responsabili di Zona con preavviso scritto di almeno una settimana , tramite circolare zonale, inviata ai Capi Gruppo Gruppo ~~o tramite lettera ordinaria in plico chiuso, o~~ per posta elettronica e con la pubblicazione sul sito di Zona ; per la decorrenza dei termini fa fede ~~il timbro postale di spedizione, o~~ la data di invio dell'e-mail e la data di pubblicazione sul sito di Zona.

Articolo 26 - VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DI ZONA E DELIBERAZIONI

invariato

Gruppi scout della Zona e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 29 - SEGRETARIO

Il segretario del Consiglio di Zona, nominato dal Comitato di Zona, redige il verbale prendendo nota dell'andamento dei lavori, dei diversi interventi al dibattito, delle deliberazioni del Consiglio e di ogni altro fatto rilevante. Egli cura la raccolta di ogni documento eventualmente presentato o distribuito nel corso della riunione.

Articolo 30 - DIRITTO DI VOTO E DELEGHE

§1 Hanno diritto di voto :

1. i capi gruppo e gli A.E.
2. i componenti il Comitato di Zona

§2 Ciascun componente il Consiglio con diritto di voto può esercitare tale diritto solo una volta, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi. I componenti con diritto di voto, impossibilitati a partecipare al Consiglio, possono delegare, a rappresentarli, un componente il Consiglio , avente diritto di voto.

Ciascun componente il Consiglio non può raccogliere più di una delega.

Il componente già presente non può farsi sostituire nel voto, in caso di sopravvenuta assenza dal Consiglio in corso.

Articolo 31 - ATTI DEL CONSIGLIO

I documenti e tutti gli atti Consiliari nella loro formulazione integrale sono pubblici.

Qualsiasi componente il Consiglio può prenderne visione e richiederne copia integrale o estratti.

CAPO E IL COMITATO DI ZONA

Articolo 32 - COMPOSIZIONE COMITATO DI ZONA

Il Comitato di Zona è composto da :

1. una Responsabile ed un Responsabile
2. un assistente ecclesiastico
3. da tre a otto capi eletti nel rispetto

Articolo 27 - SEGRETARIO

invariato

Articolo 28 - DIRITTO DI VOTO E DELEGHE

§1 Hanno diritto di voto :

1. capi gruppo e gli A.E.
2. componenti il Comitato di Zona
3. I Consiglieri Generali eletti in Zona

§2 Ciascun componente il Consiglio con diritto di voto può esercitare tale diritto solo una volta, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi. I componenti con diritto di voto, impossibilitati a partecipare al Consiglio, possono delegare, a rappresentarli, un componente il Consiglio , avente diritto di voto.

Ciascun componente il Consiglio non può raccogliere più di una delega.

Il componente già presente non può farsi sostituire nel voto, in caso di sopravvenuta assenza dal Consiglio in corso.

Articolo 29 - ATTI DEL CONSIGLIO

invariato

CAPO D IL COMITATO DI ZONA

Articolo 30 - COMPOSIZIONE COMITATO DI ZONA

Il Comitato di Zona è composto da :

4. una Responsabile ed un Responsabile
5. un assistente ecclesiastico
6. da tre a otto capi eletti nel rispetto della diarchia che assumono incarichi

della diarchia che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle tre branche. Il numero dei componenti il collegio è definito periodicamente nel Progetto di Zona in base alle esigenze della Zona.

Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità .

(Per gli incarichi dei membri del comitato di Zona e degli incaricati esterni cfr.

APPENDICE al Regolamento di Zona)

Articolo 33 - CONVOCAZIONE

Il Comitato di Zona è convocato congiuntamente dai Responsabili di Zona tramite circolare zonale, inviata ai componenti il Comitato ogni qual volta se ne ravvisi la necessità .

Il Comitato di Zona può essere convocato in "forma allargata" , con la partecipazione degli Incaricati di Zona alle Branche, degli Incaricati di Zona e dei Consiglieri Generali censiti in zona ogni qual volta se ne ravvisa la necessità .

Articolo 34 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI

Il Comitato di Zona, e validamente costituito con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

CAPO F

NORME FINALI

Articolo 35 - INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Il Capo che svolge un incarico elettivo o di nomina nell'Associazione tra quelli previsti dall'articolo 13 dello Statuto non può ricoprire incarichi di responsabilità e

specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle tre branche. Il numero dei componenti il collegio è definito periodicamente nel Progetto di Zona in base alle esigenze della Zona.

Partecipano alle riunioni del Comitato di Zona i Consiglieri Generali eletti in Zona con solo diritto di parola .

Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità .

(Per gli incarichi dei membri del comitato di Zona e degli incaricati esterni cfr.

APPENDICE al Regolamento di Zona)

Articolo 31 - CONVOCAZIONE

Il Comitato di Zona è convocato congiuntamente dai Responsabili di Zona tramite circolare zonale, inviata ai componenti il Comitato ogni qual volta se ne ravvisi la necessità .

Il Comitato di Zona può essere convocato in "forma allargata" , con la partecipazione degli Incaricati di Zona alle Branche, degli Incaricati di Zona e dei Consiglieri Generali **nominati da Capo Guida e Capo Scout** censiti in zona ogni qual volta se ne ravvisa la necessità .

Articolo 32 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI

Invariato

CAPO E

NORME FINALI

Articolo 33 - INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Invariato

rappresentatività in organismi partitici o istituzionali se non in accordo con il Collegio o il Consiglio o la Comunità Capi nel quale svolge il proprio servizio o di cui è espressione.

(Art. 16 Statuto)

**Articolo 36 - INCARICHI ELETTIVI :
REVOCA DEL MANDATO**

L'assemblea elettiva di ogni livello può revocare il mandato ai Capi che ha eletto a ruolo e/o all'incarico. La revoca può essere proposta con richiesta scritta e motivata da:

- almeno un terzo dei membri dell'assemblea aventi diritto al voto;
- almeno due terzi dei componenti del consiglio del livello corrispondente aventi diritto al voto.

La delibera di revoca è approvata dall'assemblea a maggioranza degli aventi diritto. (Art. 17 dello Statuto)

**Articolo 37 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI ZONA**

Il regolamento della Zona Lecce Adriatica può essere modificato a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, sulla base di una proposta di modifica preventivamente inserita nell'ordine del giorno, secondo le modalità di cui all'Art. 12 del presente Regolamento .

La modifica, approvata dall'Assemblea, entra in vigore con decorrenza immediata.

Articolo 38 - NORMA FINALE

Per quanto non espresso nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti AGESCI .

**Articolo 34 - INCARICHI ELETTIVI :
REVOCA DEL MANDATO**

Invariato

**Articolo 35 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI ZONA**

Invariato

Articolo 36 - NORMA FINALE

Invariato